



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE E DEI BENI CULTURALI
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
STORIA DELL'ARTE / HISTORY OF ART
(CLASSE LM-89)

(Emanato con D.R. n. 1519/2015 del 19.10.2015 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 22.10.2015 e nel B.U. n. 119, modificato con D.R. n. 1473/2016 dell'11.10.2016 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 12.10.2016 e nel B.U. n. 125)

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento Didattico si intende:

- a) per classe di Laurea Magistrale, l'insieme dei corsi di studio - comunque denominati – appartenenti alle classi determinate dal D.M. 16 marzo 2007;
- b) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, e successive modifiche;
- c) per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale;
- d) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e di abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento dei quali il Corso di Laurea Magistrale è finalizzato;
- e) per ordinamento didattico, l'insieme delle norme che regolano il Corso di Laurea Magistrale;
- f) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, ai corsi di recupero, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- g) per piano di studio, l'insieme delle attività formative che lo studente, su indicazione del Dipartimento, è tenuto a sostenere per conseguire il titolo;
- h) per Dipartimento, il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di Siena;
- i) per Ateneo, l'Università degli Studi di Siena.

Art. 2 – Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Siena è istituito il Corso di Laurea Magistrale in Storia dell'arte / History of Art (classe LM-89 – Storia dell'arte), a norma del D.M. 270/2004 e successivi decreti attuativi, di cui è titolare il Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali.

Art. 3 – Comitato per la Didattica

1. Il Comitato per la Didattica è composto da tre docenti, nominati dal Consiglio di Dipartimento tra i propri membri, e da tre studenti, eletti ai sensi dell'art. 26 del *Regolamento elettorale per la costituzione degli organi di Ateneo*.
2. Le funzioni del Comitato per la Didattica sono quelle stabilite dall'art. 13 del *Regolamento didattico di Ateneo*.
3. È inoltre istituito il Consiglio Didattico, presieduto dal Presidente del Comitato per la Didattica e composto dai docenti del corso di Laurea Magistrale, nonché dai titolari di supplenza o di contratto di insegnamento. Il Consiglio Didattico è convocato dal Presidente del Comitato per la Didattica o da almeno il 30% dei docenti del corso di Laurea Magistrale per esprimere pareri sulla modifica dell'ordinamento didattico e del presente regolamento, e in generale su problematiche connesse all'indirizzo complessivo del corso di Laurea Magistrale.
4. La Commissione di Gestione della Qualità del Corso di Laurea Magistrale è composta dal Presidente del Comitato per la Didattica, da un altro docente dello stesso, da un ulteriore docente del Corso di Laurea Magistrale (che assume le funzioni di Referente per la Qualità), da uno studente e da un rappresentante del personale tecnico e amministrativo, nominati dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 4 – Monitoraggio e valutazione della qualità della didattica

1. Il monitoraggio e la verifica che le attività formative siano adeguate agli obiettivi di apprendimento del Corso di Laurea Magistrale è affidata al Comitato per la Didattica.
2. Il Comitato per la Didattica analizza periodicamente i risultati dei questionari di valutazione degli insegnamenti e dei docenti da parte degli studenti e propone al Consiglio Didattico le eventuali misure atte a migliorare l'efficacia delle attività formative.
3. Il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia del Corso di Laurea Magistrale, nonché la redazione dei periodici Rapporti di Riesame, è affidata alla Commissione di Gestione della Qualità, cui spetta proporre misure finalizzate a migliorare la qualità e l'efficienza del Corso di Laurea Magistrale.

Art. 5 – Riconoscimento di attività pregresse e abbreviazione degli studi

1. Il riconoscimento di CFU è limitato alle attività post-secondarie realizzate di concerto con l'Ateneo o con altre Università italiane o straniere, e alle attività professionali nell'ambito del patrimonio culturale. Il riconoscimento sarà condizionato alla valutazione di coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio da parte del Comitato per la Didattica, e avverrà su base rigorosamente individuale e chiaramente documentata e certificata.
2. Il numero massimo di CFU riconoscibili per attività professionali pregresse è 12.

Art. 6 – Trasferimenti e riconoscimento dei crediti formativi universitari

1. Il riconoscimento dei CFU per gli studenti in trasferimento da altro corso di studio e/o da altra Università compete al Comitato per la Didattica. Nel caso di studenti provenienti da corsi di studio della classe LM-89, saranno riconosciuti interamente i CFU acquisiti nei SSD previsti dall'ordinamento del Corso di Laurea Magistrale. Nel caso di studenti provenienti da corsi di studio di altre classi di Laurea Magistrale, sia dell'Ateneo senese sia di altri Atenei, il Comitato per la Didattica provvederà alla valutazione dei CFU acquisiti, riconoscendo quelli pertinenti ai SSD previsti dall'ordinamento del Corso di Laurea Magistrale ed eventualmente altri che possano valere tra le attività a scelta dello studente, purché coerenti con gli obiettivi formativi del corso di Laurea Magistrale.

2. Gli studenti prima di presentare domanda di trasferimento presso l'Ateneo di Siena dovranno inoltrare al Comitato per la didattica richiesta di rilascio del nulla osta relativamente al possesso dei requisiti curricolari.
3. Nei casi di trasferimento o di passaggio di corso, il Comitato per la Didattica, valutato il numero di CFU riconosciuti, delibera a quale anno dovranno essere iscritti gli studenti.
4. Come stabilito dall'art. 21, comma 5, del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente trasferito da altra sede deve comunque conseguire presso l'Università di Siena almeno il 15% dei CFU necessari per il conseguimento del titolo, nonché quelli previsti per la prova finale.

Art. 7 – Conoscenze richieste per l'accesso

1. Le conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale riguardano gli ambiti storico-artistico e architettonico nonché l'ambito storico e quello letterario. Sono richieste inoltre abilità informatiche di base e la conoscenza della Lingua Inglese.
2. Possono essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale i laureati in possesso dei requisiti curricolari, di cui al successivo art. 8, nonché di una adeguata preparazione personale, verificata secondo quanto previsto ai successivi artt. 10 e 11. Non è consentita l'iscrizione con debiti formativi.

Art. 8 – Requisiti curricolari per l'ammissione

1. Per l'ammissione alla Laurea Magistrale in Storia dell'arte è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti curricolari:
 - a) avere conseguito la laurea in una delle seguenti classi: L-1 (Beni culturali), L-3 (Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda), L- 43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali) ex D.M. 270/2005; classi 13 (Scienze dei beni culturali), 23 (Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda), 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali) ex D.M. 590/1999;
 - b) avere acquisito almeno:
36 CFU nei SSD L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, ICAR/15, ICAR/16, ICAR/18;
9 CFU nel raggruppamento M-STO;
9 CFU nel raggruppamento L-FIL-LET;
 - c) conoscenza della Lingua Inglese;
 - d) competenze informatiche di base almeno equipollenti all'ECDL core.
2. Per i laureati in possesso di titolo di studio diverso da quello indicato al precedente punto a) sono richiesti i seguenti requisiti curricolari:
 - a) aver acquisito almeno:
30 CFU nei SSD L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, ICAR/15, ICAR/16, ICAR/18;
12 CFU nel raggruppamento L-FIL-LET;
12 CFU nel raggruppamento M-STO;
 - b) conoscenza della Lingua Inglese;
 - c) competenze informatiche di base almeno equipollenti all'ECDL core.
3. Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti curricolari potranno essere presi in considerazione i Master universitari, purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale, attribuendo loro fino a un massimo di 6 CFU, riferiti a uno specifico SSD.
4. I laureati non in possesso dei CFU richiesti dovranno acquisire i CFU mancanti prima dell'iscrizione alla

Laurea Magistrale, eventualmente nei mesi intercorrenti tra l'ottenimento della Laurea e la chiusura definitiva delle iscrizioni alla Laurea Magistrale, attraverso il superamento degli esami di profitto di singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo, su indicazione del Comitato per la Didattica.

5. Per coloro che, già in possesso di una Laurea Magistrale ex D.M. 270/2004 o di una Laurea Specialistica ex D.M. 590/1999, intendano iscriversi alla Laurea Magistrale in Storia dell'Arte, i requisiti curriculari richiesti, da valutare nell'intera carriera di studi (Laurea e Laurea Magistrale), sono quelli indicati al precedente comma 2. Soddisfatti i requisiti curriculari per l'ammissione, qualora nel precedente corso di studi magistrale avessero acquisito ulteriori CFU in SSD presenti nell'ordinamento della LM-89, il Comitato per la Didattica può riconoscerne la validità ai fini del conseguimento della Laurea Magistrale. Qualora i CFU riconosciuti siano uguali o superiori a 40, il Comitato per la Didattica può iscrivere lo studente al II anno di corso.

6. Per i laureati provenienti da Università straniere l'adeguatezza dei requisiti curriculari sarà valutata caso per caso dal Comitato per la Didattica. Criterio di valutazione sarà la coerenza fra i programmi svolti nelle diverse aree disciplinari e i fondamenti ritenuti necessari per la formazione avanzata offerta dal Corso di Laurea. Saranno inoltre valutate le conoscenze linguistiche.

Art. 9 – Modalità di verifica dei requisiti curriculari

1. La verifica dei requisiti curriculari avverrà sulla base della documentazione prodotta, da cui risultino gli esami superati, i relativi SSD, i CFU acquisiti e il voto di laurea.

2. Non sono soggetti a verifica dei requisiti curriculari i laureati dei seguenti corsi di studio dell'Ateneo, il cui ordinamento didattico già prevede tutti i requisiti di cui all'art. 8, comma 1:

- Scienze dei beni culturali, curriculum Storico-Artistico (classe L-1 - Beni culturali ex D.M. 270/2004);
- Scienze dei beni storico-artistici, musicali, cinematografici e teatrali, curriculum Storico - Artistico (Classe 13 - Scienze dei beni culturali ex D.M. 590/1999)

Art. 10 – Prova di verifica della preparazione personale dello studente

1. La prova di verifica della preparazione personale si svolge in forma orale, mediante un colloquio con tre docenti del corso di Laurea Magistrale (inquadri nei SSD L-ART/01, LART/02 e L-ART/03 e designati annualmente dal Comitato per la Didattica) vertente a sondare le conoscenze del candidato relativamente alle manifestazioni artistiche e architettoniche di età medievale, di età moderna e di età contemporanea.

2. La prova si riterrà superata qualora il candidato dimostri una buona capacità di orientamento cronologico-stilistico e una sufficiente capacità di lettura critica delle opere.

3. La prova potrà tenersi in una o più sessioni. Qualora sia prevista più di una sessione, coloro che non siano stati ammessi alla prima possono ripresentarsi a quella successiva.

4. Alla prova possono partecipare laureati in possesso dei requisiti curriculari di cui al precedente art. 8, commi 1, 2 e 5, e laureandi dei corsi di studio appartenenti alle classi previste al precedente art. 8, comma 1, che abbiano acquisito, alla data della prova, almeno 120 CFU complessivi e fra questi tutti quelli di cui al precedente art. 8, comma 1, lettere b), c), d).

5. I laureandi che abbiano superato la prova di verifica verranno ammessi con riserva e potranno iscriversi a condizione che conseguano il titolo di studio entro i termini previsti per la chiusura delle iscrizioni.

Art. 11 – Ammissione diretta

1. Sono esonerati dalla prova di verifica, in quanto riconosciuti già in possesso della preparazione personale richiesta, i laureati in possesso dei requisiti curriculari di cui all'art. 8, comma 1, che abbiano conseguito il titolo di studio con una votazione di laurea non inferiore a 100/110, o che, pur avendo riportato una votazione di laurea inferiore, abbiano acquisito con una votazione media ponderata non inferiore a 27/30 i

CFU previsti nel loro piano di studi per i seguenti SSD: L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, ICAR/15, ICAR/16, ICAR/18.

2. Sono inoltre esonerati dalla prova di ammissione i laureati magistrali di cui all'art. 8, comma 4, in possesso dei requisiti curriculari.

3. Saranno altresì esonerati dalla prova, in quanto riconosciuti in possesso della preparazione personale richiesta, i laureandi che, pur avendo titolo a parteciparvi a norma di quanto previsto dall'art. 10, comma 3, alla data della prova abbiano già superato con una votazione media ponderata non inferiore a 27/30 tutti gli insegnamenti previsti nel loro piano di studi nei SSD: L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, ICAR/15, ICAR/16, ICAR/18. In mancanza di tale requisito, i laureandi che prevedano di laurearsi entro il termine di chiusura delle iscrizioni potranno scegliere se sostenere la prova, fermo restando che, indipendentemente dall'esito della stessa, verranno ammessi di diritto qualora la votazione di laurea conseguita entro i termini risulti non inferiore a 100/110.

Art. 12 – Mobilità internazionale degli studenti

1. La valutazione della coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale dei programmi di studio all'estero presentati dagli studenti, nonché il riconoscimento degli esami sostenuti in termini di CFU, spettano al Comitato per la Didattica.

2. Nella definizione dei piani di studio da seguire all'estero in sostituzione di alcune delle attività previste dal corso di studio, è valutata la loro coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra i singoli insegnamenti.

3. Per il riconoscimento dei CFU valgono le norme stabilite dall'Ateneo.

Art. 13 - Impegno orario delle attività formative e studio individuale

1. Per ogni CFU il rapporto tra attività didattiche e studio individuale è così articolato:

| Tipologia attività formativa | Ore di attività formative per ogni CFU | Ore di studio individuale per ogni CFU |
|------------------------------|--|--|
| Lezioni | 6 | 19 |
| Attività seminariali | | |
| Esercitazioni | 25 | 0 |
| Laboratori | 25 | 0 |
| Altro (stage e tirocini) | 25 | 0 |

Art. 14 – Esami e verifiche del profitto

1. Per i corsi e i moduli di insegnamento i docenti responsabili verificano la preparazione degli studenti mediante un'eventuale prova in itinere e una prova finale, che si svolgono in forma scritta e/o orale. Dal superamento della prova finale deriva l'attribuzione dei CFU.

2. Le modalità di svolgimento delle eventuali prove in itinere e delle prove finali sono comunicate agli studenti all'inizio del corso. All'interno dei corsi di insegnamento integrati, la prova di verifica al termine del primo modulo può valere come prova in itinere del corso. Gli esiti delle prove in itinere potranno costituire elemento di valutazione finale per la commissione giudicatrice.

Art. 15 – Attività a scelta dello studente

1. Nell'ambito delle attività a scelta, lo studente può seguire qualsiasi insegnamento impartito nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Storia dell'arte del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, e

sostenere il relativo esame. Può altresì seguire insegnamenti impartiti in altri Corsi di Laurea Magistrale sia del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali che di altri Dipartimenti dell'Università degli Studi di Siena, così come insegnamenti impartiti nel Corso di laurea in Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale (e sostenere i rispettivi esami), previa valutazione da parte del Comitato per la Didattica della coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale.

Art. 16 – Conoscenze linguistiche e modalità di verifica

1. Gli studenti del corso di Laurea Magistrale devono acquisire una conoscenza della Lingua Inglese almeno a livello B2 del Quadro di riferimento delle lingue del Consiglio d'Europa, conseguendo l'idoneità presso la competente struttura di Ateneo.
2. Le prove di verifica dell'apprendimento per i corsi di Lingua Inglese si svolgono nelle forme stabilite dai responsabili di tali attività. All'idoneità consegue l'attribuzione di 3 CFU.

Art. 17 – Stage e tirocini e relativi CFU

1. Gli stage e i tirocini possono essere svolti presso istituzioni pubbliche e private che operano nel settore dei beni culturali, nel quadro delle convenzioni stipulate allo scopo dall'Ateneo. La sede dello stage o del tirocinio deve essere approvata, sulla base di un piano formativo, dal Comitato per la Didattica o dal responsabile stage (un docente del corso di Laurea Magistrale nominato dal Comitato per la Didattica); se non già attiva, va stipulata una convenzione con l'ente ospitante.
2. 25 ore di stage o di tirocinio corrispondono ad 1 CFU. I CFU sono attribuiti dal Comitato per la Didattica al termine delle attività, previo esame da parte del Comitato di una relazione dello studente sulle attività svolte, secondo le procedure fissate dai relativi Regolamenti di Ateneo e di Dipartimento.

Art. 18 – Prova finale

1. La prova finale consiste nella discussione, di fronte ad una apposita Commissione di Laurea Magistrale, di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore. L'argomento della tesi deve ricadere in una delle discipline caratterizzanti il corso di studi e appartenenti ad uno dei seguenti SSD: L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, ICAR/15, ICAR/18. Ogni deroga in merito deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato per la Didattica.

Art. 19 – Frequenza del corso di studio

1. La frequenza del Corso di Laurea Magistrale non è obbligatoria, salvo che non sia espressamente prevista per specifiche attività formative, su proposta del docente approvata dal Comitato per la Didattica. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi specifici, la frequenza è tuttavia fortemente consigliata.

Art. 20 – Piani di studio individuali

1. Entro i termini e con le modalità stabilite per ogni anno accademico dal Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, gli studenti sono tenuti alla presentazione del piano di studi individuale, in cui dovranno specificare:
 - a) gli insegnamenti scelti fra quelli opzionali;
 - b) gli insegnamenti o moduli scelti per l'acquisizione dei CFU a libera scelta dello studente.
 - c) gli eventuali insegnamenti o altre attività formative i cui CFU lo studente intenda eventualmente conseguire in sovrannumero.
2. L'approvazione dei piani di studio e delle eventuali modifiche competono al Comitato per la Didattica.

3. Sono consentite modifiche al piano di studio soltanto nei periodi stabiliti dal Dipartimento.

Art. 21 – Approvazione e modifica del Regolamento Didattico

1. Il presente Regolamento Didattico e le relative modifiche sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Comitato per la Didattica, e approvati dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. Il Consiglio di Dipartimento può proporre al Comitato per la Didattica integrazioni e/o modifiche.

Art. 22 – Norme di riferimento

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento Didattico valgono le norme fissate dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e di Dipartimento e dalla normativa specifica in materia, nonché quanto indicato nella SUA/CdS di riferimento, Scheda Unica Annuale del Corso di studio (Allegato 1).